# SENATO DELLA REPUBBLICA

--- IX LEGISLATURA ----

## 12a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

# 5° RESOCONTO STENOGRAFICO SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1984

## Presidenza del Presidente BOMPIANI

## **INDICE**

## Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali» (451)

## (Seguito della discussione e rinvio)

I lavori hanno inizio alle ore 9,25.

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali» (451)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge «Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali».

Ricordo che nella seduta precedente si era stabilito di procedere alla discussione degli articoli, prendendo come base il testo elaborato dalla Commissione nella precedente fase procedurale, e che il relatore, senatore Melotto, aveva avuto l'incarico di studiare i problemi emersi sull'articolo 1 di cui è stata già data lettura, e di formulare eventuali proposte emendative.

Prego pertanto, il senatore Melotto di riferire in proposito.

MELOTTO, relatore alla Commissione. A proposito del primo comma dell'articolo 1, proporrei le seguenti modifiche: dopo le parole «del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128», aggiungere le parole: «e dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761». Infine, proporrei una modifica meramente formale della parte finale del comma in questione, che verrebbe ad essere così riformulata «con la posizione funzionale ricoperta, previa deliberazione del Comitato di gestione dell'anzidetta unità sanitaria locale adottata a seguito di domanda da parte dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla predetta data».

In proposito, ricordo che già nella precedente seduta era stato stabilito che l'iniziativa spettava all'interessato e che quello del Comitato di gestione era un atto dovuto; pertanto la nuova formulazione da me proposta vuole essere solo più consona, non alterando il significato sostanziale della frase.

ROMEI, sottosegretario di Stato per la sanità. Sono favorevole alle modifiche proposte dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo emendamento aggiuntivo del relatore al primo comma dell'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento del relatore, sostitutivo della parte finale del primo comma dell'articolo 1.

## È approvato.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 1 nel testo emendato.

## È approvato.

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 1, cui non sono stati presentati emendamenti.

## È approvato.

Al terzo comma sono stati presentati due emendamenti.

Il primo è dei senatori Pinto e Rossi, e tende a sostituire le parole «astensione obbligatoria» con le seguenti «astensione dal lavoro ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della 1egge 30 dicembre 1971, n. 1204».

Il secondo è dei senatori Jervolino Russo e Sellitti, e tende a sopprimere, al terzo comma, le parole: «sempre che alla data di entrata in vigore della presente legge il posto già occupato non sia stato trasformato o soppresso o ricoperto mediante pubblico concorso».

JERVOLINO RUSSO. Signor Presidente, il mio emendamento è di una semplicità estrema. È infatti un principio generale del diritto, sancito dalla Costituzione, che nella sostanza l'astensione dal lavoro per maternità o per chiamata alle armi non può in alcun modo danneggiare il lavoratore, nel senso che esso deve essere considerato a tutti gli effetti in servizio. Al riguardo, nella precedente seduta, avevo fatto riferimento a recenti sentenze della Cassazione in materia, che se volete metto a disposizione dei colleghi, ma, secondo me è un principio a proposito del quale non vi è bisogno di invocare il supporto della suprema Corte, poichè è riconosciuto da sempre, oltre che in giurisprudenza, anche in dottrina.

Del resto, l'articolo 4 della legge n. 1204 del 1971 dice chiaramente che è vietato adibire al lavoro le donne in caso di maternità nei periodi precedenti e successivi al parto. Quindi, in sostanza, almeno per quanto riguarda l'astensione obbligatoria, non è riconosciuta alla lavoratrice una facoltà di assentarsi o meno, bensì sussiste un divieto ad essere sul posto di lavoro, proprio perchè si considera interesse pubblico che in tale periodo la lavoratrice sia assente per il rilievo sociale riconosciuto alla maternità.

Ora, noi non possiamo da una parte vietare alla donna di lavorare in un determinato periodo e contemporaneamente penalizzarla per il divieto che le abbiamo imposto proprio per il rilievo sociale della maternità. Quindi, si tratta di un principio universalmente riconosciuto, mai contestato, sia in giurisprudenza, sia in dottrina.

PINTO. Il mio emendamento ha lo scopo di estendere il contenuto del terzo comma anche a coloro che si trovano in assenza facoltativa, ai sensi della legge n. 1204.

MELOTTO, relatore alla Commissione. Sull'emendamento presentato dai senatori Pinto e Rossi esprimo parere favorevole perchè anche per quel che riguarda la maternità si dà la possibilità di assentarsi facoltativamente, oltre che obbligatoriamente. Sono anche favorevole ad accettare l'emendamento soppressivo dai senatori Jervolino Russo e Sellitti.

ROMEI, sottosegretario di Stato per la sanità. Sono favorevole all'emendamento dei senatori Pinto e Rossi. Per quanto riguarda l'emendamento dei senatori Jervolino Russo e Sellitti, vorrei far osservare che il mantenimento del posto, sia nei casi di astensione per gravidanza e puerperio che per chiamata alle armi, è sancito dalla norma, la quale fa un'eccezione soltanto nel caso in cui il posto sia stato trasformato, soppresso o ricoperto mediante pubblico concorso. Ora, se il presupposto della sanatoria è quello della esistenza di un posto vacante, domando alla Commissione cosa succede nel caso in cui il posto non ci sia più. Questa è la prima osservazione: noi ci troveremmo di fronte al soprannumero che abbiamo sempre voluto escludere e sul quale il Governo si è sempre dichiarato contrario. Già in altra occasione ho fatto presente che, a proposito della presunta incostituzionalità, per il personale che si sia assentato dal servizio per chiamata alle armi o maternità, trattasi di interruzione di un rapporto precario che pone l'interessato in una posizione diversa da coloro per i quali tale interruzione non si è verificata. L'ipotesi configura la stessa situazione di interruzione del rapporto prevista dal primo comma dell'articolo, in quanto anche tale norma richiede che il personale continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della legge per fruire della sanatoria.

Per queste considerazioni, al Governo sembra che la norma stia bene così come è, perchè garantisce nei limiti del possibile la conservazione del posto, escluso il caso in cui il posto non esiste più. Mi sembra che la logica di ciò sia elementare, dal momento che non esistendo più il posto non si saprebbe più cosa garantire. Pertanto, non vedo quali violazioni della Costituzione si possano configurare.

Per queste ragioni, il Governo invita a riflettere e si esprime, comunque, in senso contrario all'emendamento.

RANALLI. Ricordo che il Sottosegretario in altra seduta riteneva che il diritto alla conservazione del posto dovesse essere subordinato ad un rapporto definitivo in pianta organica del soggetto, di cui si discuteva. Infatti, dalla lettura di un parere dell'ufficio legislativo risultava che chi ha un rapporto precario non potrebbe attendersi da parte della Pubblica amministrazione la garanzia della conservazione del posto. Cammin facendo, per evoluzione al nostro interno, sulla base anche di ulteriori concetti e pareri giuridici che la senatrice Jervolino ci ha sottoposto, mi pare che quella iniziale posizione sia venuta a cadere, nel senso che il posto deve essere comunque conservato e garantito purchè esistano le fattispecie di cui stiamo discutendo. Ora, io domando se la fattispecie di cui stiamo discutendo è quella configurata nel caso di chi è chiamato alle armi, può il diritto essere, a sua volta, messo in forse dal fatto che per esigenze organizzative e funzionali di un servizio

pubblico si procede alla trasformazione del posto e, quindi, si determina la impossibilità a poter tornare ad occupare quel posto? A me pare, onorevole Sottosegretario, che la questione è molto «stiracchiata», personalmente non mi convince in termini concettuali. Se è prestabilito che vi è un diritto a tornare nell'esercizio di una funzione, il Servizio sanitario, la Pubblica amministrazione si devono mettere nella condizione di consentire comunque il ritorno all'interessato. Quindi, mi sembra prevalente e prioritario il diritto soggettivo con tutti i suoi riferimenti alla Costituzione e che, viceversa, non sia convincente il fatto che, provvedendosi nel frattempo a mutazioni organizzative e funzionali, con ciò si decapiti un diritto soggettivo. Invito il Governo, a mia volta, a riflettere sull'opportunità di far cadere la sua obiezione.

JERVOLINO RUSSO. Non vorrei sembrare caparbia e puntigliosa, anche perchè mi rendo conto che dal punto di vista dell'applicazione pratica forse saranno poche o addirittura non vi sarà nessuna lavoratrice madre nella condizione di cui mi sto preoccupando. Però, poichè la legge n. 860 del 1950, la prima legge di tutela della maternità, e la legge n. 1204 del 1971, la seconda legge di tutela della maternità attualmente vigente, sono costate enorme lavoro e sacrificio al Movimento delle donne che le ha sostenute, noi non possiamo fare nulla che possa intaccare il principio generale per cui l'assenza per maternità non deve in alcun modo danneggiare la lavoratrice madre.

Tutto questo anche se, per paradosso, la norma poi non dovesse essere applicata ad alcun caso.

Di nuovo inviterei il rappresentante del Governo a riflettere e ho la sensazione – pur avendo il massimo rispetto per il parere dell'ufficio legislativo – che nella sostanza anche la semplice lettura dei primi articoli della legge n. 1204 sostenga la tesi, a parte il fatto scontato e al quale ha già fatto riferimento il senatore Ranalli che per quanto riguarda la sanatoria prevale la lettera della Costituzione e non la filosofia del provvedimento. La Costituzione prevale sulle leggi approvate e in vigore tant'è vero che è previsto un sindacato di legittimità costituzionale su tutte le leggi, figuriamoci se può essere messa in secondo piano dalla filosofia – rispettabilissima – di una proposta di legge.

Per esempio, l'articolo 2 della legge n. 1204 afferma che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio della gestazione fino al termine di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge cioè fino a tutto il periodo obbligatorio di astensione, nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino.

Andando avanti, durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso in cui sia sospesa l'attività, dell'azienda o del reparto cui essa è addetta. In via interpretativa tutto ciò ha a che vedere con la sanatoria, perchè la legge n. 1204 non poteva prevedere un marchingegno tipo quello che stiamo esaminando adesso, in quanto nel 1971 quando fu predisposta poco si parlava di sanatoria e non fu previsto il caso di una lavoratrice precaria inserita in un rapporto di lavoro, poi assente per maternità e la soppressione, durante la sua assenza, del posto di lavoro.

5° Resoconto sten. (1° agosto 1984)

Venivano previste, però, due cose fondamentali: il divieto di licenziamento e il divieto di sospensione dal posto di lavoro. Quindi si integrava quella fattispecie, chiaramente esplicata in dottrina e in giurisprudenza, che discende dall'articolo 37 della Costituzione per il quale in questo periodo la lavoratrice non può essere in alcun modo danneggiata nei suoi diritti. Mi pare che in questo caso vi siano i presupposti per sostenere la illegittimità costituzionale di una norma del genere.

Pregherei il rappresentante del Governo di riflettere: avrei ávuto la curiosità di verificare quante lavoratrici si trovano in questa situazione, ma comunque non si tratta di andare a cercare limitati casi che intralciano l'applicazione della sanatoria, si tratta di un problema di salvaguardia del principio che dovrebbe stare a cuore al Governo, senza complicare l'applicazione della legge sulla sanatoria.

MELOTTO, relatore alla Commissione. Sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento presentato dalla senatrice Jervolino Russo, in quanto rientra nello spirito della sanatoria. Abbiamo cercato di sanare la situazione di tutti coloro che sono stati comunque assunti entro il 31 dicembre 1983 e credo che nel testo del terzo comma dell'articolo 1 sia prevalente il criterio dei sei mesi più che quello dell'esistenza o della trasformazione del posto di lavoro.

Inoltre è stata data la possibilità, a tutti coloro che entro il 31 dicembre sono stati assunti, di entrare nel ruolo, anche a coloro che sono chiamati al servizio militare o che si trovino in stato di gravidanza. La prevalenza nella stesura del comma va data all'aver svolto sei mesi di lavoro. Questo è lo spirito della sanatoria e quindi insisto col Governo perchè tolga la sua riserva e contrarietà all'accoglimento dell'emendamento della senatrice Jervolino Russo.

ROMEI, sottosegretario di Stato alla sanità. Questo argomento ha formato oggetto di attento esame da parte dell'ufficio legislativo del Ministero della sanità. Ho citato poc'anzi il disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, il quale prevede espressamente per il personale dell'amministrazione dello Stato la cessazione del rapporto non di ruolo nei casi in cui il posto sia stato soppresso. Si tratta di una precisa norma dell'ordinamento che non è stata abrogata. La norma che viene qui riportata non fa altro che adeguarsi a questa disposizione del 1947. Perciò l'inquadramento diretto nei ruoli è disposto nei confronti del personale precario, sempre che alla data di entrata in vigore della legge il posto già occupato non sia stato trasformato o soppresso o ricoperto mediante pubblico concorso. Conclusivamente da un lato abbiamo una disposizione legislativa che esplicitamente esclude la conservazione del posto per il personale precario quando il posto sia stato soppresso, dall'altro lato vi è la considerazione di fatto che, non essendoci più il posto, non si saprebbe come inquadrare questo personale. Dovrebbe essere inquadrato in soprannumero, ma il Governo è sempre stato contrario a questa so-

Mi dispiace dover ribadire questi concetti non favorevoli a coloro

che sono chiamati a prestare servizio militare o al personale femminile assente per gravidanza o puerperio.

Pur essendo profondamente rammaricato e comprendendo le ragioni sociali che militano a favore dell'emendamento proposto dalla senatrice Jervolino Russo, il Governo, per le ragioni che ho esposto, non è in grado di modificare la propria posizione e non può trasformare il parere negativo in parere positivo.

ROSSANDA. Siamo d'accordo sull'emendamento della senatrice Jervolino. Desidero far presente al rappresentante del Governo che parlare di singoli posti è fuori luogo se si considera che il principio della titolarità del singolo posto è caduto nella attuale normativa sullo stato giuridico del personale; si tratta di aver posti disponibili in ruolo. La preoccupazione che il singolo posto possa essere stato abolito non ha motivo di essere, tanto più che esaminando i dati che le Regioni hanno fornito sui rapporti tra piante organiche e personale effettivamente in servizio, ci si rende conto che c'è nelle piante organiche un largo margine di scopertura, per cui l'ipotesi del soprannumero è estremamente improbabile.

SELLITTI. Non posso che essere favorevole a questo emendamento firmato anche da me a nome del Gruppo socialista.

ONGARO BASAGLIA. Anche noi siamo favorevoli all'emendamento presentato dalla senatrice Jervolino, anche perchè non dovremmo inserire degli elementi che facessero diventare un'assenza obbligata, come risulta, una riduzione di presenza a tutti gli effetti. La posizione del Governo mi pare che riduca il valore di presenza di questa obbligatorietà di assenza.

ROSSI. Io credo che esista una norma di carattere generale sul diritto del lavoratore a riprendere il proprio posto dopo la chiamata alle armi, se uomo, o dopo la gravidanza, se donna e quindi non si può ledere una norma di carattere generale, anche se mi rendo conto delle ragioni del Governo; dobbiamo pertanto trovare il modo di raccordare il diritto che una normativa di carattere generale assicura al lavoratore con quella che può essere una trasformazione avvenuta nelle piante organiche. Per tali motivi sono favorevole all'emendamento della senatrice Jervolino.

PRESIDENTE. Credo anch'io che non si possa non accedere alla proposta della senatrice Jervolino.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, passiamo alla votazione degli emendamenti al terzo comma.

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Pinto e Rossi, sul quale si sono pronunciati favorevolmente sia il relatore che il Governo.

## È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dalla senatrice Jervolino ed altri, di cui ho già dato lettura.

## È approvato.

12<sup>a</sup> Commissione

5° RESOCONTO STEN. (1° agosto 1984)

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti il quarto comma dell'articolo 1 a cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo emendato.

È approvato.

#### Art. 2.

(Inquadramento straordinario in ruolo di personale con rapporto convenzionato)

Il personale al quale non si applicano le norme di cui al precedente articolo 1 e che, a seguito di deliberazione regolamentare esecutiva, sia in servizio non di ruolo, anche con rapporto convenzionato ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, escluso il personale convenzionato di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da almeno sei mesi alla data del 30 giugno 1983 e continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso strutture, presidi e servizi delle unità sanitarie locali con l'osservanza di un orario di servizio non inferiore a 28 ore settimanali, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di apposito concorso riservato, nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale, escludendo ogni riconoscimento di anzianità, e sempre che gli oneri per detto personale siano già a carico del Fondo sanitario nazionale o di altri fondi pubblici che garantiscano la continuità dell'erogazione.

I concorsi di cui al precedente comma devono essere espletati dalle unità sanitarie locali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Ove le unità sanitarie locali interessate non provvedano entro il suddetto termine, i concorsi saranno espletati dalla Regione territorialmente competente.

Per i concorsi di cui al primo comma sono riservati i posti che risulteranno vacanti nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali, dopo l'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 1, nonchè quelli che verranno istituiti a seguito della revoca dei rapporti convenzionali instaurati ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il personale di cui al primo comma deve essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti prescritti, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della

Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o dalla normativa vigente in materia alla data dell'adozione della deliberazione regolamentare esecutiva di cui al primo comma. Il requisito relativo al limite di età deve essere riferito alla data dell'adozione della predetta deliberazione.

In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale che presti la propria opera, da almeno un anno alla data del 31 dicembre 1983, anche con la convenzione a rapporto libero professionale, presso i servizi sanitari della Croce rossa italiana che verranno trasferiti al Servizio sanitario nazionale, alle condizioni indicate nei precedenti commi, purchè in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai veterinari coadiutori di cui agli articoli 1, 6, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, con almeno venti ore di servizio settimanali.

Il personale di cui al presente articolo è trattenuto in servizio fino all'espletamento dei concorsi riservati.

MELOTTO, relatore alla Commissione. Su questo articolo vengono fatte due osservazioni. La prima è dei senatori Sellitti ed altri, i quali hanno anche formalizzato un emendamento per quanto riguarda la data di cui al primo comma; si tratta in sostanza di sostituire la data «30 giugno 1983» con l'altra «30 aprile 1983».

La seconda osservazione proviene dalla CGIL ed è relativa all'ultimo periodo del quarto comma: «Il requisito relativo al limite di età deve essere riferito alla data dell'adozione della predetta deliberazione». La CGIL osserva che l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 dice che in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 limitatamente ad un triennio dall'applicazione del presente decreto, i comitati di gestione delle USL possono confermare i rapporti convenzionali già instaurati fra comuni, province e loro consorzi ed enti ospedalieri con operatori esplicanti attività in servizi sanitari, ivi compresi i rapporti con veterinari coadiutori. Il personale di cui al comma precedente nei concorsi pubblici di assunzione, banditi entro il periodo di cui al precedente comma, cioè entro i tre anni, è esonerato dal requisito del limite di età.

Ora l'articolo 73, da noi citato anche nella legge per la individuazione dei posti, riguarda una parte dei posti, non il totale. Quindi, la mia perplessità sorge dal momento in cui ci si chiede di estendere a tutto il personale convenzionato l'esclusione del riferimento al limite di età che doveva sussistere nel momento in cui iniziò il rapporto. È peraltro vera l'osservazione che, abrogando convenzioni in essere e trasformandole con l'aumento dei posti in organico, l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 non chiede il requisito dell'età, ma questo perchè il rapporto convenzionale era di altra natura e quindi tali soggetti potevano non avere il requisito dell'età, anche alla data di inizio del rapporto convenzionale, in quanto non appartenenti al pubblico impiego.

Pertanto, sarei favorevole ad accogliere un eventuale emendamento tendente a modificare questo quarto comma nel senso che non si tenga conto del requisito relativo al limite di età per quella parte di personale la cui convenzione viene sostituita con l'istituzione del posto in ruolo; mi lascia però perplesso l'idea di estendere a tutto il personale convezionato l'esclusione del riferimento al limite di età.

In conclusione, la mia posizione è questa: sono favorevole all'emendamento Sellitti al primo comma, sul problema del requisito dell'età invece, mentre sono favorevole all'osservazione fatta dalla CGIL per quel tipo di posti le cui convenzioni vengono abrogate e trasformate in posti d'organico, mi sorgono perplessità nell'eliminare complessivamente il riferimento a tale requisito per tutto il personale convenzionato che entra a far parte del servizio sanitario nazionale in rapporto di dipendenza e non più di convenzione. Tale requisito ci garantiva quanto meno che il personale che aveva iniziato quel tipo di rapporto avesse, almeno a quella data, il requisito dell'età che si chiede alla generalità dei cittadini che partecipano a concorsi.

PRESIDENTE. Io proporrei di aprire un dibattito su questi due problemi. Ricordo ai colleghi che sul primo esiste un vero e proprio emendamento del senatore Sellitti, mentre sul secondo non vi sono emendamenti, ma solo osservazioni trasmesse per lettera. Pertanto, se qualcuno anche lo stesso relatore, vuole proporre un emendamento su questo punto, sia pure con le perplessità manifestate, può farlo.

SELLITTI. Non ho molto d'aggiungere sull'emendamento da me presentato che riguarda il personale a 28 ore settimanali. Tale personale dovrà sottoporsi ad un concorso riservato ed io al riguardo, fin dal primo momento, non fui d'accordo per due ragioni: in primo luogo perchè per espletare tale concorso penso ci vorrebbero degli anni ed in secondo perchè non so quanti miliardi verrebbe a costare.

Mi fu però fatta presente la validità di tale concorso riservato e quindi io, per non penalizzare ulteriormente questi ragazzi, proposi in un primo momento di spostare la data al 31 dicembre 1983. Il Governo però non fu d'accordo per cui ritornai sui miei passi e concordai con il relatore di eliminare la frase «da almeno sei mesi alla data del 30 giugno 1983» sostituendola con l'altra «alla data del 30 aprile 1983».

IMBRÌACO. Poichè naturalmente non stiamo facendo una discussione *ex novo*, do per scontate tutte le argomentazioni che su questo problema il Gruppo comunista ha portato avanti durante la discussione in sede referente. Pertanto, ribadisco solo il principio che la previsione di «almeno sei mesi alla data del 30 giugno 1983» era un tentativo mal riuscito di risolvere una contraddizione, ossia, l'*iter* del primitivo testo di sanatoria cominciò esattamente un anno e mezzo fa e quindi a quell'epoca esistevano le condizioni temporali per giustificare tale data. Da allora ad oggi però è passata molta acqua sotto i ponti, probabilmente ne passerà ancora altra prima che l'altro ramo del Parlamento approvi questo testo e non si va lontano dal vero quindi se si dichiara che forse verso il finire del 1984 il disegno di legge potrà diventare operante, ma dal giugno 1983 al dicembre 1984 vi sono

5° Resoconto sten. (1° agosto 1984)

un'infinità di situazioni che per forza di cose si sono via via stratificate e succedute.

Il problema è tanto sentito che lo stesso proponente dell'emendamento avverte il bisogno in qualche modo di intervenire, riducendo di due mesi la data, cioè all'aprile 1983, e abolendo i sei mesi previsti, ma non risolve la questione fondamentale che è data dal fatto che i termini temporali del problema si sono spostati di fatto quanto meno di un anno rispetto alla data in cui fu concepito il provvedimento.

Quindi, per le stesse ragioni per cui nella precedente fase votammo contro questa data, vi votiamo contro oggi ed estendiamo il nostro voto negativo anche nei confronti del tentativo vagamente correttivo fatto dal senatore Sellitti. Se di emendamento bisognava parlare stamane, infatti, si trattava di abolire i sei mesi spostando la data al 31 dicembre 1983.

SELLITTI. Il mio tentativo – come ho cercato di spiegare nel mio breve intervento – era proprio quello di spostare la data al 31 dicembre 1983, però, visto che questo non era possibile, ho cercato di ottenere dal Governo quanto più possibile.

ROMEI, sottosegretario di Stato per la sanità. A nome del Governo, sono favorevole all'emendamento Sellitti e, dato che ho la parola, vorrei fare una brevissima osservazione anche sull'altra questione, su cui però non esiste un emendamento formale, ricordando che l'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 2 è stato inserito a garanzia degli interessati. Infatti, poichè qui si tratta di un concorso riservato, se non vi fosse l'esplicita precisazione in base alla quale «il requisito relativo al limite di età deve essere riferito alla data dell'adozione della predetta deliberazione» cioè della deliberazione con cui il lavoratore è stato assunto, si potrebbe intendere che esso deve essere posseduto alla data in cui si partecipa al concorso, come normalmente avviene. Pertanto, se la proposta fosse di sopprimere sic et simpliciter questo periodo, sarebbe peggiorativa rispetto al testo, a meno che non si trovi una formulazione diversa su cui mi riservo di esprimere la valutazione del Governo.

RANALLI. Mi pare che la CGIL chieda di non considerare il limite di età come condizione obbligatoria al momento del rapporto. Probabilmente dall'analisi compiuta risulterebbe che una buona parte di persone verrebbe a trovarsi fuori. Ora, se la CGIL ha fatto la proposta è perchè, probabilmente, proprio a quel momento, quando si determinava, si accendeva il rapporto precario, una buona parte degli interessati non aveva il requisito dell'età. Ciò vuol dire che la mancanza del requisito dell'età non ha impedito di svolgere, di fatto e per anni, la funzione a cui costoro sono stati chiamati. Adesso li ripaghiamo in questo modo? Non potrebbero più essere inquadrati, nemmeno attraverso il passaggio obbligatorio di un concorso riservato.

Dobbiamo riflettere, prima di concludere la discussione su un punto che io ritengo importante. Molti di coloro che hanno lavorato come precari per anni, furono assunti pur non avendo l'età ed ora si vorrebbero escludere, dopo anni, dal beneficio della sanatoria? Per quanto ci riguarda, non siamo disposti a compiere un'operazione del

genere e, quindi, sosteniamo attivamente e nel senso pieno la proposta della CGIL.

ROSSANDA. Chiedo scusa al collega Ranalli, ma personalmente devo esprimere qualche perplessità.

In materia di diritti teniamo conto che un rapporto liberoprofessionale sfugge alla normativa del pubblico impiego. Il caso in esame rientra nel rapporto libero-professionale, per cui non si può dire che sia stato acquisito un diritto. Se accettassimo la norma, si creerebbe una sperequazione notevole rispetto a coloro che sono direttamente assunti nel pubblico impiego, per i quali ancora vige il limite di età. Io sono piuttosto del parere che sarebbe opportuno spostare il limite di età per tutti perchè nellá nostra società la vita media si è allungata.

La mia preoccupazione immediata è che la norma potrebbe rendere necessario il riesame da parte della Commissione affari costituzionali, ed anche questo aspetto richiamo all'attenzione dei colleghi, indipendentemente dal fatto di essere o meno d'accordo sul merito. Ricordo che abbiamo tutti concordato di evitare motivi di prolungamento dei lavori su questa materia.

PRESIDENTE. Siamo di fronte a due problemi: uno di cui si è discusso fin'ora, esponendo diverse opinioni, che però richiederebbero, in caso di uno sbocco in qualche modo positivo, una formalizzazione in un emendamento. Altrimenti, resta senza alcun rilievo, se non per gli atti della nostra discussione. In attesa di un'eventuale formalizzazione passiamo all'altro problema che invece ha già portato alla formulazione di un emendamento al primo comma, presentato dal senatore Sellitti, tendente a sostituire al primo comma le parole «da almeno sei mesi alla data del 30 giugno 1983» con le altre «alla data del 30 aprile 1983».

ROSSI. Sono favorevole all'emendamento. La data del 30 aprile 1983 ha una sua ragione dal punto di vista politico-parlamentare, in quanto ad essa si riferiva un disegno di legge del Governo nella precedente legislatura. L'emendamento, inoltre, ha anche un riferimento nelle dichiarazioni che furono fatte in quell'occasione da alcuni colleghi. Devo dire, d'altra parte, che in una materia come questa, in un sistema bicamerale che richiede sempre qualche mese per l'adozione di un provvedimento, avremo sempre qualche caso nuovo. Se volessimo rincorrere l'ultimo assunto, dovremmo stare sempre a discutere di sanatorie che si prolungano senza poter sistemare le situazioni precedenti. Credo pertanto che convenga mettere un punto fermo e, con questo spirito, credo che convenga accettare l'emendamento del senatore Sellitti, perchè lo considero coerente con quello che è stato un riferimento preciso di carattere politico.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo, presentato dal senatore Sellitti, di cui ho già dato lettura.

## È approvato.

Metto ai voti il primo comma, nel testo emendato.

## È approvato.

Al secondo e terzo comma non sono stati presentati emendamenti. Li metto ai voti.

## Sono approvati.

Al quarto comma non è stato ancora presentato l'emendamento che si intendeva proporre. In attesa di un'eventuale formalizzazione propongo di accantonare l'esame del comma. Poichè non si fanno osservazione, così resta stabilito.

Al quinto comma non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti.

## È approvato.

Anche ai commi sesto e settimo non sono stati presentati emendamenti. Li metto ai voti.

## Sono approvati.

Poichè abbiamo accantonato l'esame del quarto comma, per il momento dobbiamo accantonare anche la votazione dell'articolo 2.

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

#### Art. 3.

(Riconoscimento di servizio prestato e provvisorio trattenimento in servizio)

Il servizio prestato dal personale convenzionato, con orario inferiore alle 28 ore settimanali, presso le unità sanitarie locali o presso i Policlinici universitari convenzionati, entro il 31 dicembre 1983, è considerato, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 di cui all'articolo 1, proporzionalmente al numero delle ore prestate, quale servizio svolto nella posizione iniziale del rispettivo ruolo ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti.

Detto riconoscimento è esteso anche ai sanitari contrattisti, borsisti o assegnisti.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai sanitari che abbiano svolto collaborazioni straordinarie continuative retributive presso i Policlinici universitari a gestione diretta.

Il personale di cui al primo e terzo comma è trattenuto in servizio, con lo stesso rapporto di prestazione, fino all'espletamento dei primi concorsi pubblici e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PINTO. Vorrei fare un'osservazione da lasciare agli atti. So benissimo, per la mia esperienza parlamentare che ciò non sortirà alcun effetto, ma ritengo ugualmente opportuno lasciare agli atti un mio punto di vista. Pur non presentando un emendamento in proposito, sarei favorevole ad una soppressione dell'articolo 3, il quale, a mio avviso, rappresenta una premessa per una successiva sanatoria. Mi rifiuto di credere che la nostra classe politica, dopo aver tenuto per un anno i gettonati dell'università di Napoli, tanto per fare nome e cognome, abbia, poi, il coraggio di licenziarli. Quindi, sono sicuro che si addiverrà ad una nuova sanatoria e, a questo proposito, richiamo alla memoria la prima sanatoria che fu fatta alla fine del 1971 e all'inizio del 1972, quando ci si avviava verso lo scioglimento delle Camere. In quell'occasione fu firmato da tutti i partiti un impegno nel quale si affermava che non si sarebbero mai più fatte sanatorie. Ebbene siamo arrivati alla quarta sanatoria e, cosa ancor più grave, l'articolo 3 ne preannuncia una quinta. Oltre tutto, un'altra sanatoria rappresenterà un degrado per l'università di Napoli perchè arriveremo all'assurdo di avere un medico per ogni ammalato.

Lascio, quindi, agli atti, la mia previsione di una nuova sanatoria, che avverrà al più presto, addirittura entro un anno, non appena costoro, che hanno avuto la proroga di un anno, non avranno vinto il concorso.

PRESIDENTE. Senatore Pinto, intende presentare un emendamento soppressivo?

PINTO. No, signor Presidente. Mi dichiaro, comunque, favorevole alla soppressione dell'articolo in quanto costituisce una premessa per la successiva sanatoria.

PRESIDENTE. Senatore Rossi, ritiene lei di dover presentare un emendamento soppressivo o reputa sufficiente la discussione?

ROSSI. Ricordo molto bene il travaglio di questa norma e la Commissione ricorderà che ero contro questa decisione.

Ritengo inutile, visto l'orientamento determinatosi, presentare un emendamento, però ribadisco la nostra contrarietà a questo articolo e alla materia con esso regolata.

ROMEI, sottosegretario di Stato alla sanità. Il Governo fa presente che questa norma è stata molto sofferta e ad essa alla fine ha aderito; quindi, pur comprendendo le varie preoccupazioni sollevate, ritiene che debba essere approvata così come formulata.

CONDORELLI. Con la norma in esame riconosciamo la possibilità a persone che hanno prestato servizio di utilizzare un certo punteggio in un futuro concorso; diamo loro la possibilità di concorrere non solo ai concorsi, ma ai posti messi a disposizione dal servizio nazionale, un riconoscimento quindi legittimo. Tutto dipenderà dai concorsi liberi e vi sarà soltanto un riconoscimento di questo punteggio.

IMBRÌACO. Tutto ciò non comporta una revisione della nostra posizione rispetto alla fase precedente. Richiamo quindi, a nome del Gruppo comunista, il voto espresso in sede referente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

#### Art. 4.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni non abbiano fissato le piante organiche provvisorie ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, le stesse devono provvedere entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla suddetta data.

Le norme di cui alla presente legge non si applicano nell'ambito della Regione che non abbia ottemperato all'adempimento di cui al primo comma.

MELOTTO, relatore alla Commissione. Sul primo comma dell'articolo 4 non ho osservazioni da fare.

Per quanto riguarda il secondo comma, nel suo parere la prima Commissione ha espresso perplessità, «in ordine alla non applicabilità per le Regioni che non hanno provveduto alla definizione delle piante organiche provvisorie».

Visti gli incontri che abbiamo avuti con le parti sociali direttamente interessate al problema e visto che questa norma non rappresenta altro che una sollecitazione, effettiva e pregnante rispetto alle Regioni che non hanno ancora adottato le piante organiche perchè procedano rapidamente (le stesse parti sociali sollecitano di accelerare l'*iter*), invito la Commissione a superare la perplessità della 1ª Commissione, che non è condizionante, e ad approvare l'articolo 4 nel testo di questa Commissione.

ROMEI, sottosegretario di Stato per la sanità. Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

#### Art. 5.

(Concorsi pubblici in via di espletamento)

Sono revocati i concorsi pubblici relativi ai posti vacanti di cui al precedente articolo 1 per i quali non siano in corso le prove alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui, dopo l'applicazione della presente legge, risultino vacanti ulteriori posti, le

procedure dei concorsi pubblici di cui al primo comma sono riattivate per la copertura dei posti residui, fino al loro esaurimento.

MELOTTO, relatore alla Commissione. Sull'articolo 5 non vi sono osservazioni e il mio parere è favorevole.

ROMEI, sottosegretario di Stato per la sanità. Anche il Governo è favorevole all'accoglimento dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

#### Art. 6.

Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al personale in servizio presso gli ospedali e le altre strutture sanitarie degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, nonchè al personale degli enti di cui all'articolo 41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il disposto del primo comma non può trovare applicazione nel caso in cui i predetti enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

MELOTTO, relatore alla Commissione. Tenendo conto delle osservazioni espresse sull'argomento dalla 1ª Commissione, propongo di aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma: «Gli Enti di cui al primo comma dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono applicare le disposizioni di cui alla presente legge al proprio personale dipendente». Non sono quindi le disposizioni che si estendono, ma sono gli Enti che possono estendere le disposizioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

#### Art. 7.

In caso di controversie interpretative o di difformità nell'applicazione della presente legge in tutto il territorio nazionale, il Governo

provvederà ad emanare atti di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Agli atti o provvedimenti di attuazione della presente legge, che siano in contrasto con la stessa o con gli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

MELOTTO, relatore alla Commissione. Sull'articolo 7 vi è una formale osservazione della 1ª Commissione permanente, che ha subordinato il proprio parere favorevole sulla sanatoria all'accoglimento della osservazione stessa.

La Commissione affari costituzionali afferma che è vero che gli atti di indirizzo e coordinamento si riferiscono all'articolo 5 della legge n. 833 del 1978, ma dopo l'approvazione della legge n. 93 del 1983 sul pubblico impiego questi atti spettano al Ministero per la funzione pubblica e non a quello della sanità.

ROMEI, sottosegretario di Stato per la sanità. Credo che questi atti spettino al Governo nel suo complesso più che al Ministero della sanità o a quello della funzione pubblica.

MELOTTO, relatore alla Commissione. Personalmente avrei anche molte perplessità nell'accettare la legge n. 93 come essa è stata predisposta, ma questo è un discorso diverso.

Oggi o accogliamo il parere della 1ª Commissione, sperando in ulteriori chiarimenti da parte della stessa, oppure sospendiamo la discussione. Peraltro il relatore si rimette al Governo, dal quale sollecita opportuni lumi.

ROMEI, sottosegretario di Stato per la sanità. Come è stato ricordato, il potere di emanare atti di indirizzo e di coordinamento è del Governo nel suo insieme e non del Ministero della sanità. Quindi non c'è nessuna lesione delle competenze del Ministero della funzione pubblica perchè questo fa parte del Governo e in quella sede può far valere tutte le sue osservazioni. Sotto questo profilo l'osservazione non sembra fondata. Poichè è dubbio che il disposto dell'articolo 5 della legge n. 833 per quanto concerne gli atti di indirizzo e di coordinamento possa estendersi anche alla materia relativa alle risoluzioni delle controversie del personale, è sembrato opportuno introdurre questa previsione, per la specifica materia, altrimenti non si potrebbe ricorrere a questo strumento. Che sia opportuno un intervento del Governo in materia di interpretazione delle norme sul personale è dimostrato dall'attuale caos, specialmente per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica n. 761; ogni Regione si è regolata autonomamente e a nulla è valsa una recente circolare dei Ministri della sanità e della funzione pubblica sulle norme di inquadramento, le tabelle di equiparazione, l'articolo 64 sull'equipollenza. Ci siamo trovati di fronte ad una risoluzione del Consiglio sanitario nazionale di dubbia legittimità e i due Ministri suddetti hanno ritenuto di dover richiamare

l'attenzione delle Regioni e dei commissari di Governo su questa errata interpretazione del Consiglio sanitario nazionale e sui comportamenti differenziati che si riscontrano da regione a regione (e nella relazione del Ministro della sanità questo aspetto viene puntualmente evidenziato) per cui, costatato che le circolari non sortiscono l'effetto voluto, il Governo ritiene che l'estensione del potere di indirizzo e di coordinamento in materia di disciplina del personale sia quanto mai opportuna per raggiungere un minimo di uniformità, peraltro in coerenza con i principi stabiliti dalla legge n. 833, in base ai quali la disciplina del personale deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale. Pertanto il Governo insiste per mantenere il testo approvato dalla Commissione.

RANALLI. Mi pare di dover dire che il Governo, anche costituzionalmente, è espressione solidale di un funzionamento collegiale, per cui appare irragionevole questa disputa che viene in qualche misura introdotta dal Ministero per la funzione pubblica, il quale, chiedendo che si attribuisca a quel dipartimento la competenza degli indirizzi e del coordinamento su questa materia, sembrerebbe non riconoscersi nella formula «il Governo» entro il quale devono identificarsi tanto il Ministro per la funzione pubblica, tanto il Ministro della sanità, quanto tutti gli altri Ministri. Ritengo pertanto di dover ribadire che il concetto «il Governo» è onnicomprensivo di tutti i Ministri, fatte salve le loro specifiche funzioni. Noi eravamo già favorevoli a questa dizione, quindi ci pare di non dover cambiare opinione in presenza dell'obiezione sollevata dal Ministro della funzione pubblica; anzi obiettiamo che, in certa misura, è pericoloso che il Ministero della funzione pubblica si ingelosisca del fatto che il Ministero della sanità ritenga che debba essere il Governo, nella sua collegialità, a stabilire queste norme di indirizzo e di coordinamento.

PRESIDENTE. Il relatore cerca di venire incontro alle richieste della Commissione affari costituzionali, in quanto questo parere è tassativo; faccio presente che è tutta la filosofia di questo comma che viene messa in discussione, non è tanto la possibilità di aggiungere il suggerimento del relatore, quanto il fatto che non si può, secondo il parere espresso dal senatore Murmura, concedere al Governo la potestà di emanare atti di indirizzo e di coordinamento per la risoluzione volta a volta di controversie interpretative.

RANALLI. Questo perchè la situazione è stata interpretata come una conflittualità sociale che ha un tavolo di negoziato a un altro livello e noi non lo interpretiamo in questo modo.

PRESIDENTE. A questo punto, le ipotesi secondo me sono due: o chiarire, con dichiarazioni in questo senso, in maniera assoluta da parte di tutti i Gruppi, il contenuto che si vuol dare alla norma, o meglio venire incontro ai rilievi fatti dalla 1ª Commissione attraverso una formula emendativa che elimini ogni dubbio in proposito.

Il problema in sostanza è questo: ci viene negata la possibilità di concedere al Governo la facoltà di emanare atti di indirizzo e coordinamento in relazione a problemi di soluzione di controversie

5° Resoconto sten. (1° agosto 1984)

interpretative o di difformità nell'applicazione del disegno di legge che stiamo per approvare. Il nostro intendimento invece era quello di dare uniformità di linee e d'indirizzo alle Regioni nell'operare.

ROSSANDA. Vorrei richiamare all'attenzione dei colleghi il motivo che ci ha indotto ad emendare questo articolo e cioè che, se si stabilisce che occorre un atto preventivo del Governo per avviare le procedure, tutto rimane bloccato fino a che tale atto non viene emanato. Questa è la ragione per cui abbiamo emendato l'articolo, anche se la sua formulazione originaria risultava più chiara.

Pertanto, chiederei al Governo o al relatore di studiare un sistema che ci permetta di salvaguardare quest'esigenza, facendo sì che le Regioni possano procedere senza attendere l'eventuale atto di indirizzo e coordinamento.

MELOTTO, relatore alla Commissione. Noi abbiamo modificato la formulazione del testo precedente proprio per non subordinare l'applicazione del disegno di legge all'emissione da parte del Governo degli atti di indirizzo e coordinamento, che secondo la prima stesura doveva precedere l'applicazione. In tal modo, infatti, si sarebbe dovuto attendere tutta la casistica, ma allora veramente chissà quando avremmo applicato la legge.

Inoltre, a mio avviso, l'atto di indirizzo dovrebbe essere a carattere generale e non riferirsi a casi specifici. Pertanto, penso che si potrebbe risolvere il problema sopprimendo le parole: «in caso di controversie interpretative», subordinando così tale potestà del Governo esclusivamente al verificarsi « di difformità nell'applicazione della presente legge in tutto il territorio nazionale».

Le controversie interpretative rappresentano i casi specifici, mentre la difformità nell'applicazione corrisponde alla «uniformità» prevista nella stesura precedente. Infatti, mentre il testo originario prevedeva l'uniformità *a priori*, quello attuale considera la difformità *a posteriori*, senza soffermarsi però sul caso specifico. Inoltre, l'atto di indirizzo del Governo, può essere supportato in materia da una pluralità di norme legislative, quindi, se la mia proposta fosse accolta mi pare che si aggirerebbe l'ostacolo relativo alle controversie interpretative su cui la 1ª Commissione si è particolarmente soffermata.

JERVOLINO RUSSO. Mi pare che qui praticamente i problemi siano due: uno è quello di facilitare al massimo, di rendere immediata l'applicazione della legge senza frapporre alcuna remora, l'altro è quello di precostituire uno strumento che possa aiutare in caso di controversie interpretative. Ora, fermo il fatto che l'atto di indirizzo e coordinamento, come ho detto prima, in senso proprio non è la misura più idonea per raggiungere questo risultato, perchè non proviamo a seguire un altra strada? Se il Governo e il relatore sono d'accordo, potremmo sopprimere il comma dal testo del provvedimento e presentare un ordine del giorno, che la Commissione potrebbe approvare all'unanimità prima dell'approvazione del disegno di legge nel suo complesso. L'ordine del giorno dovrebbe contenere l'invito al Governo a predisporre tutte le misure idonee a facilitare al massimo la

immediata applicazione della legge, anche ed eventualmente attraverso l'emanazione di atti di indirizzo e di coordinamento. In questo modo rimarrebbe fissato il principio politico della immediata applicazione della legge e daremmo una indicazione al Governo che, poi, lo stesso Governo userà a seconda delle circostanze che concretamente si troverà ad affrontare.

IMBRÌACO. Ritengo ragionevole la proposta espressa dalla senatrice Jervolino Russo.

PRESIDENTE. Per riassumere, la senatrice Jervolino Russo propone una soluzione della questione attraverso un ordine del giorno che contenga tutte le sollecitazioni necessarie da parte del Governo alle Regioni ad operare nel più breve tempo possibile, ivi comprendendo anche l'atto di indirizzo e coordinamento, qualora si rendesse necessario.

Quindi, siamo di fronte a due proposte, quella del senatore Melotto e quella della senatrice Jervolino Russo. Dobbiamo operare una scelta.

MELOTTO, relatore alla Commissione. La previsione nel provvedimento è necessaria nel caso di difformità nell'applicazione della legge.

ROMEI, sottosegretario di Stato per la sanità. Il senatore Melotto ha giustamente osservato che senza una precisa previsione legislativa non è ipotizzabile il ricorso ad un atto di indirizzo e di coordinamento, per quanto riguarda l'applicazione della legge in materia di personale. Quindi, l'osservazione vale anche per il presente provvedimento. Allora, se la Commissione ritiene che, per evitare difformità, sia opportuno che il Governo nel suo insieme possa intervenire sulla materia con atti di indirizzo e di coordinamento, in tal caso la previsione deve essere, inserita nel testo; se, viceversa, la Commissione ritiene che il Governo non debba intervenire, è chiaro che tutta la norma cade. A questo punto, ritengo che un ordine del giorno, come ha suggerito la senatrice Jervolino Russo, non risolva il problema. Torno a ripetere, non è ipotizzabile, se non vi è un'espressa previsione legislativa, che possa essere emanato dal Governo un atto di indirizzo e di coordinamento sull'applicazione della legge.

Il Governo è favorevole a che la norma sia inserita nel testo legislativo, sia pure con tutti gli adattamenti suggeriti, in modo da evitare conflitti di ordine sociale. Ribadisco ancora una volta che l'obiezione da parte della Commissione affari costituzionali, circa una presunta violazione della legge n. 93, nella valutazione del Governo, non ha fondamento, in quanto si tratta di fare ricorso ad uno strumento emanato dal Governo nella sua collegialità e non dal solo Ministro della sanità.

PRESIDENTE. Il senatore Melotto dovrebbe formalizzare in modo preciso il suo emendamento al primo comma dell'articolo 7.

MELOTTO, relatore alla Commissione. Prima di formalizzare, vorrei ancora precisare che il motivo del contendere è uno solo. Se l'atto di

indirizzo è *a priori*, allora vale la dizione presentata dal Governo, la quale in tal caso, rimane la migliore. Però, l'applicazione della legge, non solo subirebbe ritardi, ma per di più oggi nessuno sa come deve essere formulato un atto di indirizzo e coordinamento *a priori*. La legge è già chiara per quel che riguarda la sua applicabilità e, quindi, non ha bisogno di un atto di indirizzo e di coordinamento *a priori*. Ciò significherebbe smentire la legge stessa, oppure significherebbe fare un qualcosa che non ha senso. In secondo luogo, sopprimere le parole: «controversie interpretative» vorrebbe dire ridurre l'atto di indirizzo al singolo caso che, invece, dovrebbe far capo ad altri organi. L'uniformità, però, ha come contrapposto la difformità. Quindi, l'atto di indirizzo deve essere previsto, se è il caso, per garantire l'applicabilità uniforme su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal singolo caso che appartiene ad altra sfera di ricorsi e non ad una impostazione di carattere generale.

Sappiamo che nell'applicazione della normativa in questa materia sono avvenute applicazioni talmente difformi, indipendentemente dai singoli casi, per intere categorie, che il Governo dovrebbe mantenere in materia un atteggiamento prudenziale. Si è tentato con l'autocoordinamento regionale in sede di consiglio sanitario nazionale, ma questo tentativo è stato posto nel nulla in quanto nessuna norma giuridica supporta tale tesi. Allora, o ci sono solamente gli atti, i provvedimenti e l'annullamento degli stessi, con le procedure previste e che molto spesso si sono risolte in «acqua fresca», oppure tentiamo la via dell'atto di indirizzo o di coordinamento che possa farsi anche in materia di personale, se del caso, non *a priori*, ma nel corso dell'applicazione.

ROSSANDA. Credo che comunque così non ne verremmo fuori perchè la Commissione affari costituzionali ha escluso che l'atto possa essere emanato in conseguenza di una casistica e ci chiede di pronunciarci se vogliamo oppure no che il Governo emetta atti di coordinamento preventivi. Non possiamo sfuggire da questa scelta e su questo aspetto sarebbe opportuno che la nostra Commissione si pronunciasse.

PRESIDENTE. Mi sembra che si possa riassumere dicendo che c'è una linea del Governo che chiede che venga già inserito questo principio nella legge in maniera netta, affinchè se ne possa fare uso ove si presentasse il caso, e da usarsi da «deterrente» nei confronti di una interpretazione «selvaggia». Dall'altra parte ci sono perplessità, più manifeste nel Gruppo comunista, ma presenti anche nel mio Gruppo, circa l'opportunità di stabilire questa norma per non venire in conflitto soprattutto con la Commissione affari costituzionali che in pratica ha chiesto il ritiro di questo articolo.

JERVOLINO RUSSO. Vorrei chiedere le motivazioni della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Questo è il testo. «Per quanto attiene il disposto dell'articolo 7, primo comma, la Commissione subordina il proprio parere favorevole alla sua modifica, in quanto l'attribuzione al Governo

della potestà di indirizzo e di coordinamento non può subordinarsi alla contingente risoluzione di controversie interpretative, dovendosi, nella definizione della norma, tenersi conto dell'articolo 5 della legge n. 833 del 1978 e soprattutto dei principi posti dalla legge n. 93 del 1983 per l'indirizzo generale in materia di pubblico impiego».

Avverto che in questo momento è stato presentato un emendamento a firma della senatrice Jervolino Russo, soppressivo del primo comma dell'articolo 7.

Chiedo anche se la proposta di soppressione del primo comma dell'articolo 7 si associa a quella dell'ordine del giorno.

JERVOLINO RUSSO. Senza dubbio. Inoltre vorrei far rilevare ai colleghi che ci troviamo in sede legislativa e quindi il parere della 1ª Commissione ci vincola. Quindi in sostanza questo emendamento, pur portando la mia firma e quella del collega Alberti, si fa carico di richiamare l'attenzione della Commissione su un atto dovuto in base al Regolamento.

ROSSI. Signor Presidente, vorrei fare una proposta procedurale. Prima di procedere alla votazione dell'emendamento soppressivo di un articolo che in precedenza, in sede referente, abbiamo approvato e sul quale possiamo evidentemente cambiare opinione anche in relazione alle osservazioni della 1ª Commissione, desidererei, per capire bene che cosa facciamo, accantonare per il momento questo punto per conoscere l'ordine del giorno che i colleghi proponenti la soppressione intendono presentare.

PRESIDENTE. Avendo già adottato questa soluzione per quanto riguarda l'articolo 2, non ho motivo per non adottarla sull'articolo 7. Passiamo quindi all'esame dell'articolo 8.

#### Art. 8.

(Concorsi per l'inquadramento nelle posizioni funzionali apicali)

Al personale laureato dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo che riveste, per incarico conferito, entro il 31 dicembre 1983, ai sensi della normativa vigente all'atto del conferimento, una posizione funzionale apicale, se è in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1, è attribuito un punteggio aggiuntivo di 1 punto per ogni anno di servizio prestato, rispetto al punteggio previsto per la categoria dei titoli di carriera, da valere nei primi concorsi pubblici, per il profilo e la posizione funzionale rivestita, banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 12 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Salvo che i posti occupati non siano trasformati o soppressi, il personale di cui al precedente comma è trattenuto in servizio fino all'espletamento dei relativi concorsi.

Nei primi concorsi pubblici per le posizioni apicali, al personale proveniente dai disciolti laboratori di igiene e profilassi, si applicano, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, le disposizioni previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

MELOTTO, relatore alla Commissione. Sull'articolo 8 ci sono due questioni. La prima sollevata attraverso una serie di osservazioni che faccio mie proponendo l'inclusione al primo comma, dopo le parole: «servizio prestato» la parola «nell'incarico» in quanto altrimenti il riferimento sarebbe troppo generico.

Per quanto riguarda la raccomandazione della 1ª Commissione sul secondo comma, nella parte finale laddove si dice di verificare se esistevano altre norme che davano possibilità a funzioni apicali di non avere l'idoneità a carattere nazionale anche per quanto riguarda gli ospedali psichiatrici e i consorzi antitubercolari oltre ai laboratori di igiene e profilassi, sembra che da ricerche fatte non vi sia personale in questa situazione per cui tale raccomandazione deve considerarsi superata, nel senso che non esiste altro personale che abbia trattamenti particolari analoghi.

RANALLI. Onorevole Presidente, noi abbiamo già espresso e motivato sul complesso di questo articolo una posizione contraria, perchè non sono state accolte le nostre impostazioni più favorevoli e più positive ai fini dell'inquadramento diretto di queste posizioni apicali. Rimaniamo quindi di quell'opinione e votiamo contro.

ROSSI. Mi dichiaro d'accordo all'aggiunta proposta del relatore. È una precisazione opportuna che non modifica la sostanza della cosa così come l'avevamo intesa tutti.

MONACO. A me pare che questo articolo risolva chiaramente la situazione, cioè il diritto che abbiamo di pretendere che gli apicali facciano il concorso e il riconoscimento a quelli che sono già in servizio di un piccolo punteggio, quindi riterrei opportuno risparmiare ulteriori parole e accettarlo così come è compilato.

ROMEI, sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo è favorevole alla proposta del relatore; in merito al rilievo formulato dalla Commissione affari costituzionali, come è stato ricordato dal relatore, il Governo fa presente che già il disposto dell'articolo 41 della legge 18 aprile 1975, n. 148, prevede l'equiparazione del servizio prestato presso gli ospedali ed i consorzi provinciali antitubercolari al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri. Per cui l'unico caso che esisteva è quello contemplato dall'articolo, cioè il personale dei servizi provinciali di igiene e profilassi. Pertanto il Governo ritiene che la preoccupazione manifestata dalla 1ª Commissione sia infondata, ed è favorevole al mantenimento della norma con l'emendamento suggerito dal relatore.

ROSSANDA. Vorrei fare una osservazione che deriva dal parere della Commissione affari costituzionali che ha messo la parola «disciolti» tra virgolette. Per l'onore della nostra Commissione io credo

che quella parola tra virgolette voleva dire che i laboratori non sono oggetti solubili, mentre gli enti lo sono. I laboratori sono strutture dipendenti da un altro ente, quindi non si può parlare di scioglimento di un laboratorio. Penso quindi che facciamo una figura migliore se troviamo una formulazione più aderente alla normativa e al linguaggio legislativo vigente.

MELOTTO, relatore alla Commissione. Forse basterebbe sopprimere la parola «disciolti».

ROSSANDA. Penso di sì.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento al primo comma aggiuntivo delle parole «nell'incarica», dopo le parole «servizio prestato», posto dal relatore.

## È approvato.

Metto ai voti il primo comma nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo della parola «disciolti» di cui al terzo comma.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8 nel suo complesso.

RANALLI. Per i motivi dianzi precisati, il Gruppo comunista è contrario a tale articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con gli emendamenti testè accolti.

## È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura.

#### Art. 9.

(Procedura per l'espletamento dei concorsi)

Per un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente di cui ai commi primo, secondo e quinto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalle unità sanitarie locali, previa autorizzazione da parte della regione competente territorialmente da concedere entro trenta giorni dalla data di notificazione della richiesta. Il relativo

bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione e, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione anche con altri mezzi.

Il bando indica il numero dei posti messi a concorso, i documenti prescritti, i requisiti, le condizioni e, nei concorsi per esami, i programmi delle prove relative. È fatto salvo il principio disposto dal quarto comma, punto 5), dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nelle commissioni esaminatrici è garantita la rappresentanza del Ministro della sanità per i concorsi alle posizioni funzionali apicali del personale laureato e la rappresentanza della Regione in tutti gli altri concorsi.

Per le procedure e le modalità di svolgimento dei concorsi si osservano le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con la sostituzione della unità sanitaria locale alla Regione e secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade alle ore 12 del quaranticinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferma restando la composizione delle commissioni giudicatrici ai sensi del citato decreto ministeriale, la presidenza delle stesse spetta al Presidente o ad un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali da lui delegato.

Il rappresentante sindacale, quando non si registra l'accordo tra le organizzazioni, è scelto, tra i designati dalle organizzazioni stesse, dal comitato di gestione, o, in mancanza di designazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta del Comitato di gestione, mediante sorteggio tra il personale iscritto nei ruoli regionali nella qualifica e nel profilo professionale dei posti messi a concorso.

Nelle regioni che non abbiano ancora i ruoli nominativi regionali, quando la composizione della commissione prevede il sorteggio di alcuni componenti iscritti nei ruoli predetti, lo stesso è effettuato fra coloro che occupano un posto di ruolo, avente profilo professionale corrispondente a quello previsto, per i rispettivi concorsi, dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, nella pianta organica provvisoria della rispettiva unità sanitaria locale o in unità sanitarie locali viciniori.

Il numero degli iscritti nelle piante organiche provvisorie sufficiente per effettuare le estrazioni ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del citato decreto del Ministro della sanità, è ridotto alla metà.

Il termine di 30 giorni previsto dal terzo comma dell'articolo 6 dello stesso decreto del Ministro della sanità è ugualmente ridotto alla metà.

La commissione di sorteggio è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ed è composta da tre funzionari, di cui uno con funzioni di segretario.

L'approvazione delle graduatorie finali spetta al Comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

L'atto relativo alla graduatoria finale è trasmesso, entro trenta giorni dalla sua approvazione, dal Comitato di gestione dell'unità sanitaria locale alla Regione territorialmente competente per il conseguente inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

Sono fatte salve le competenze regionali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, per i concorsi per i quali siano in corso le prove d'esame fino al loro esaurimento.

MELOTTO, relatore alla Commissione. Sull'articolo 9 ci sono una serie di osservazioni provenienti dal Ministero e da qualche Regione che cercherò di riassumere.

Per quanto riguarda il primo comma, è stato rilevato – e pare a me che tale osservazione potrebbe essere accolta, per cui propongo un emendamento in questo senso – che affinchè la norma transitoria possa esplicare a pieno la sua attività sarebbe meglio che il periodo relativo fosse portato da due a tre anni.

Un altro emendamento allo stesso comma è volto a sostituirne l'ultima parte (dalle parole «Il relativo bando» alle parole «anche con altri mezzi»), nonchè il secondo e il quarto comma con una diversa formulazione, tendente ad unificare le disposizioni di cui si tratta in una dizione tecnicamente migliore, così come proposta dal rappresentante del Governo. A me pare che tale formulazione potrebbe essere accolta, in quanto è anche più spedita. Ve ne do lettura: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi scade il 45° giorno della data di pubblicazione dell'estratto il bando della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per l'avvenuta presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione». Del resto è inutile prescrivere continuamente la pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficale della Regione, in quanto essa è già prevista dal citato articolo 2 del decreto ministeriale del 1982.

ROSSANDA. Per maggiore comprensione vorrei capire meglio cosa implica il «fermo restando».

MELOTTO, *relatore alla Commissione*. Se il presidente lo consente, leggerei il testo del suddetto articolo 2:

#### Art. 2.

## (Bando di concorso)

L'assunzione in servizio è disposta dall'unità sanitaria locale, nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla Regione.

I bandi di concorso sono emanati, con le procedure e le modalità di cui al primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dall'organo regionale competente secondo i rispettivi ordinamenti o dall'organo individuato dal consiglio regionale ed indicano il numero dei posti messi a concorso, le modalità

di formulazione delle domande di ammissione al concorso, i documenti prescritti, i requisiti generali e specifici, le forme e le modalità per la presentazione dei documenti richiesti, il programma delle prove di esame.

I bandi devono, altresì, indicare per le posizioni funzionali apicali, al fine del diritto di scelta fra i posti stessi, i posti disponibili in ciascuna unità sanitaria locale e stabilire le forme e le modalità per la presentazione delle domande di trasferimento, ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il bando di concorso deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Al bando di concorso deve essere data la massima diffusione, anche con altri mezzi, e deve esserne data comunicazione agli enti cui compete per legge la collocazione speciale, agli uffici provinciali di collocamento della regione ed alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale firmatarie dell'accordo di lavoro di cui all'articolo 47, legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alle corrispondenti segreterie regionali.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade alle ore 12 del 60° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo».

È evidente che nella proposta del Governo si fa riferimento al 45° giorno, mentre nell'articolo 2 invece si parla del 60° giorno, ed è altrettanto evidente che qui ci si riferisce alla unità sanitaria locale e non alla Regione.

Un ulteriore emendamento, recante una modifica di coordinamento, si rende necessario al sesto comma, citando il terzo comma dell'articolo stesso. Del resto, come è evidente, il «fermo restando» fa tornare sempre alla norma di orgine, se non lo si puntualizza con la citazione e il rinvio ad eventuali modifiche apportate in altri commi o articoli.

Per quanto riguarda il settimo comma, è stato chiesto da più parti – e a me sembra che la proposta possa essere accolta – che il rappresentante sindacale, quando non si registra l'accordo tra le organizzazioni, anzichè essere «scelto» tra i designati delle organizzazioni stesse, come è qui previsto, sia «sorteggiato» tra i designati.

Qualcuno poi suggerisce – e questo mi pare invece di difficile accettazione – che il sorteggiato debba essere un dipendente della USL per la quale si bandisce il concorso. Ora, non tutte le USL hanno il pari grado oppure un numero sufficiente per consentire un sorteggio tra i designati. Potrebbe addirittura accadere che il designato sia uno solo, per cui per forza di cose egli sarebbe anche il sorteggiato. A me pare invece opportuno lasciare più libera la possibilità di designazione, anche oltre la USL interessata al concorso.

Un altro emendamento tende a sostituire i commi 12 e 13 con una formulazione tecnicamente più adeguata, così come proposta dal sottosegretario Romei. Ne do lettura: «L'approvazione delle graduato-

rie finali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, spetta al comitato di gestione della unità sanitaria locale. I nomi dei candidati vincitori che hanno realmente assunto servizio vengono comunicati dalla USL alla Regione di appartenenza ai fini dell'inquadramento nel ruolo nominativo regionale. Le graduatorie finali vengono inviate alla Regione entro 30 giorni dalla copertura di tutti i posti vacanti, effettuata ai sensi del terzo comma del citato articolo 13». Si tratta quindi di una migliore forma che unifica la procedura: una volta, espletato il concorso, si trasmettono gli atti per le successive trascrizioni.

Infine, sull'ultimo comma sono state espresse osservazioni da parte delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, le quali, dopo una serie di considerazioni da cui emerge il fatto che vorrebbero tenere per sè la potestà della gestione dei concorsi, in subordine (soprattutto l'Emilia-Romagna) sostengono che anzichè parlare di concorsi per i quali siano in corso le prove bisognerebbe parlare di concorsi già indetti, cioè quelli che la Regione ha ritenuto avere le forze e le possibilità di espletare e che quindi sarebbe inutile far retrocedere in lista di attesa. Vedremo cosa produrrà l'esperimento del trasferimento della potestà concorsuale dalla Regione alla periferia; ci riserviamo quindi una valutazione successiva.

PRESIDENTE. Il senatore Imbriaco ha presentato il seguente emendamento al 14° comma: Alle parole «siano in corso le prove d'esame fino al loro esaurimento» sostituire le parole «siano stati indetti i relativi bandi di concorso alla data del 30 giugno 1984».

ROSSANDA. Signor Presidente, vorrei svolgere delle osservazioni su questo emendamento, che coincide sostanzialmente, per la parte finale, con quanto è stato detto dal senatore Melotto.

Ci sarebbe – e vorrei che fosse messa in discussione in Commissione – una precisazione di data per dare anche un termine alle scelte già effettuate. Non credo che il termine modifichi la domanda presentata dalle regioni, perchè il loro interesse è quello di non distruggere il lavoro già fatto, non quello di crearsi condizioni successive.

Per tutto il resto siamo sostanzialmente d'accordo su tutto quello che il relatore propone, sia per lo spostamento da due a tre anni del periodo di sperimentazione sia sulle modifiche più o meno normali proposte per la definizione dei bandi purchè sia fatto riferimento alle trasformazioni prodotte da questo articolo. Siamo inoltre d'accordo con il criterio del sorteggio tra i designati e non tra i dipendenti delle unità sanitarie locali, perchè altrimenti si potrebbe verificare un' impossibilità di reperire i soggetti. Va bene anche il nuovo coordinamento dei commi dodicesimo e tredicesimo.

ROMEI, sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo ringrazia il relatore, senatore Melotto, per aver fatto proprie le proposte contenute nell'appunto consegnato al Presidente di questa Commissione. È quindi favorevole agli emendamenti che sono stati illustrati dallo stesso relatore.

Circa le osservazioni avanzate dalla giunta della Regione Toscana, il Governo ritiene che la devoluzione per un biennio alle unità sanitarie locali della competenza per la indizione dei concorsi tenda a sollevare in via provvisoria le Regioni da un onere burocratico che è particolarmente rilevante per la complessità e per il numero degli adempimenti. Tutto ciò in attesa dell'avvio a regime del sistema di provvista del personale delle unità sanitarie locali, previsto dalla legge di riforma, in connessione alla effettiva istituzione dei ruoli nominativi regionali. Peraltro il Governo non ravvisa che vi siano particolari motivi ostativi alla previsione di una facoltà di delega di questa materia, peraltro limitata nel tempo, alle unità sanitarie locali. Il Governo ritiene dunque che la preoccupazione espressa dalle Regioni Toscana ed Emilia Romagna non sia fondata.

Per queste ragioni è favorevole al mantenimento della norma con gli emendamenti proposti dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 9. Al primo comma è stato presentato, da parte del relatore, il seguente emendamento: al primo rigo sostituire la parola «due» con la parola «tre».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

## È approvato.

Sempre da parte del relatore, senatore Melotto è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire all'ultima parte del primo comma, cioè dalle parole «Il relativo bando» fino al termine, e al secondo comma, il seguente periodo:

«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificato dal primo comma del presente articolo, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Per l'avvenuta presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

## È approvato.

Sempre da parte del relatore viene proposto il seguente emendamento:

Sopprimere il quinto comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

## È approvato.

È stato presentato dal senatore Melotto anche il seguente emendamento:

Al sesto comma aggiungere dopo le parole «decreto ministeriale», le altre «come modificato dal terzo comma del presente articolo».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

## È approvato.

Ancora il relatore, senatore Melotto, ha proposto il seguente emendamento:

Al settimo comma, terzo rigo, sostituire alla parola «scelto» l'altra «sorteggiato».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

## È approvato.

Sempre il relatore propone il seguente emendamento:

Sostituire i commi dodicesimo e tredicesimo con il seguente comma: «L'approvazione della graduatoria finale di cui all'articolo 13 del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1975, n. 761, spetta al comitato di gestione. I nomi dei candidati vincitori che hanno realmente assunto servizio vengono comunicati dalla unità sanitaria locale alla regione di appartenenza ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali. Le graduatorie finali vengono inviate alla regione entro trenta giorni dalla copertura di tutti i posti vacanti, effettuata ai sensi del terzo comma del citato articolo 13».

ROSSANDA. Intervengo per una questione puramente formale. Vorrei chiedere che venga soppressa la parola «realmente». Inoltre mi viene un dubbio: i termini prescritti per l'assunzione in servizio sono compatibili con quelli che la regione ha a sua disposizione per la comunicazione?

MELOTTO, relatore alla Commissione. In che senso?

ROSSANDA. Non ricordo qual è il termine prescritto per prendere servizio. Bisognerebbe concedere più giorni.

MELOTTO, relatore alla Commissione. Si potrebbe dire: «entro sessanta giorni».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del relatore tendente a sostituire i commi dodicesimo e tredicesimo con il seguente:

«L'approvazione della graduatoria finale di cui all'articolo 13 del

decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, spetta al Comitato di gestione. I nomi dei candidati vincitori che hanno assunto servizio vengono comunicati dalla unità sanitaria locale alla regione di appartenenza ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali. Le graduatorie finali vengono inviate alla regione entro sessanta giorni dalla copertura di tutti i posti vacanti effettuata ai sensi del terzo comma del citato articolo 13».

## È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento del senatore Imbriaco tendente a sostituire, all'ultimo comma, le parole: «per i quali siano in corso le prove d'esame fino al loro esaurimento», con le altre: «per i quali siano stati indetti i relativi bandi di concorso alla data del 30 giugno 1984».

MELOTTO, relatore alla Commissione. Mi pareva che la richiesta fosse quella di fissare un termine, altrimenti i bandi si moltiplicherebbero come si sono moltiplicati in questi mesi.

ROSSANDA. Il Presidente sollevava un problema diverso.

MELOTTO, relatore alla Commissione. Il Presidente si chiedeva entro quali termini le regioni espleteranno i concorsi.

PRESIDENTE. Non vorrei che scattasse un meccanismo tale da far diventare più lunghi i concorsi. Non è questa la nostra intenzione. Una sollecitazione in tal senso alle Regioni potrebbero però essere inserita nell'ordine del giorno preannunciato dalla senatrice Jervolino Russo.

Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Imbriaco.

## È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 9 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

#### Art. 9.

(Procedura per l'espletamento dei concorsi)

Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente di cui ai commi primo, secondo e quinto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalle unità sanitarie locali, previa autorizzazione da parte della regione competente territorialmente da concedere entro trenta giorni dalla data di notificazione della richiesta. Fermo

restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, come modificato dal presente comma, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Per l'avvenuta presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Nelle commissioni esaminatrici è garantita la rappresentanza del Ministero della sanità per i concorsi alle posizioni funzionali apicali del personale laureato e la rappresentanza della Regione in tutti gli altri concorsi.

Per le procedure e le modalità di svolgimento dei concorsi si osservano le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con la sostituzione della unità sanitaria locale alla Regione e secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.

Ferma restando la composizione delle commissioni giudicatrici ai sensi del citato decreto del Ministro della sanità, come modificato dal terzo comma del presente articolo, la presidenza delle stesse spetta al Presidente o ad un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali da lui delegato.

Il rappresentante sindacale, quando non si registra l'accordo tra le organizzazioni, è sorteggiato, tra i designati dalle organizzazioni stesse, dal comitato di gestione, o, in mancanza di designazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta del Comitato di gestione, mediante sorteggio tra il personale iscritto nei ruoli regionali nella qualifica e nel profilo professionale dei posti messi a concorso.

Nelle regioni che non abbiano ancora i ruoli nominativi regionali, quando la composizione della commissione prevede il sorteggio di alcuni componenti iscritti nei ruoli predetti, lo stesso è effettuato fra coloro che occupano un posto di ruolo, avente profilo professionale corrispondente a quello previsto, per i rispettivi concorsi, dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, nella pianta organica provvisoria della rispettiva unità sanitaria locale o in unità sanitarie locali viciniori.

Il numero degli iscritti nelle piante organiche provvisorie sufficiente per effettuare le estrazioni ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del citato decreto del Ministro della sanità, è ridotto alla metà.

Il termine di 30 giorni previsto dal terzo comma dell'articolo 6 dello stesso decreto del Ministro della sanità è ugualmente ridotto alla metà.

La commissione di sorteggio è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ed è composta da tre funzionari, di cui uno con funzioni di segretario.

L'approvazione della graduatoria finale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, spetta al Comitato di gestione. I nomi dei candidati vincitori che hanno

12<sup>a</sup> Commissione

5° RESOCONTO STEN. (1° agosto 1984)

assunto servizio vengono comunicati dalla unità sanitaria locale alla Regione di appartenenza ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali. Le graduatorie finali vengono inviate alla Regione entro sessanta giorni dalla copertura di tutti i posti vacanti effettuata ai sensi del terzo comma del citato articolo 13.

Sono fatte salve le competenze regionali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, per i concorsi per i quali siano stati indetti i relativi bandi alla data del 30 giugno 1984.

## È approvato.

Propongo a questo punto, onorevoli senatori, di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 12.

#### SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici Dott. ETTORE LAURENZANO